

Avviso ai litiganti

## La forma “clemenziale” del condono esige versamenti tempestivi

6 Maggio 2014

Il perdono fiscale è condizionato dal pagamento del dovuto "integrale e tempestivo". La definizione della lite richiede lo stesso rispetto per ogni rata

**SINTESI:** La Corte richiama il proprio orientamento (*cfr* sentenze 20745/10 e 17396/10, in motivazione, ordinanza 17600/11) secondo cui il condono previsto dalla legge 289/2002, articolo 9-bis, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale (come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla legge 289/2002, articoli 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario). Da ciò consegue che, nell'ipotesi di cui all'articolo 9-bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione in ordine alla determinazione del *quantum*, il condono è condizionato dall'integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente soltanto se integrale e tempestivo per tutte le rate.

Ordinanza n. 8794 del 15 aprile 2014 (udienza 6 marzo 2014)

Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Cicala Mario - Est. Cosentino Antonello

Legge 289/2002, articolo 9-bis - Definizione degli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute - Condono cd clemenziale - Il condono è condizionato dall'integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente soltanto se integrale e tempestivo per tutte le rate

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/forma-clemenziale-del-condono-esige-versamenti-tempestivi>